

COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 SEDUTA DEL 23/02/2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E LOCALITÀ NON METANIZZATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 4 DELLA LEGGE 488/99 - PROVVEDIMENTI.

E' presente in più rispetto all'appello iniziale il Consigliere Sig. Pelloni William – Totale presenti n. 17 – Totale assenti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n° 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n° 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n° 448 del 1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato articolo 12, comma 4, della legge n° 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n° 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n° 448 (legge finanziaria 2002), che ha disposto che per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della L. 448/1998 come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della L.488/1999 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 412/1993 sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale;

Richiamata la L. n° 350 del 24.12.03 che ha disposto che le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 2, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004;

Visto l'articolo 11, comma 511, lettera f, della legge 30 dicembre 2004, n° 311 (legge finanziaria 2005), che ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31.12.2005, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

Visto l'art. 1, comma 115, lettera f), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha disposto che, a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2006, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 394, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha disposto che, a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2007, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 38 della L. 244/2007 (finanziaria per l'anno 2008) prevede quanto segue: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418....";

Visto l'emendamento al Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" che riguarda l'agevolazione

fiscale su gasolio e GPL il quale ha riscritto l'art. 38, che diventa 38-bis, inserendo la proroga della riduzione del 40% dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E sino al 31.12.2008.

Visto l'art. 2, comma 13, della L. 22 dicembre 2008 n. 203 (finanziaria 2009), il quale dispone quanto segue “.. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento nel Comune di Guiglia (il quale, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n° 412/1993, risulta classificato in “zona climatica E”) verrà meno, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 13, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 sopra richiamata non è stata reiterata nella Finanziaria 2010 ;

Ritenuto pertanto che l'ambito applicativo del beneficio in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debba essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4), come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30/09/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 354, ovvero sia oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come “porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” (come da Circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31/12/2009);

Rilevato che parte del territorio comunale risulta metanizzato dal servizio di approvvigionamento pubblico di gas naturale e che la restante parte del territorio risulta invece non metanizzata;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed ambiente per quanto attiene la regolarità tecnica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quali frazioni non metanizzate del territorio comunale di Guiglia le “porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” (come da Circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31/12/2009);
2. Di disporre che copia del presente atto venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed ambiente, di provvedere a dare opportuna informazione alla cittadinanza, nei modi e con i mezzi più opportuni, del disposto della presente deliberazione.

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere ai fini della possibilità di accesso ai contributi regionali ordinari annuali;

Con separata votazione e con voto favorevole ed unanime, espresso per alzata di mano dai consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.